

	Presidente Vice Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 57 del 19 LUGLIO 2023

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / WIND TRE (VERY MOBILE) (GU14/584082/2023).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti		
Fabrizio Comencini		
Stefano Rasulo		
Enrico Beda		
Edoardo Figoli		

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXX del 03/02/2023 acquisita con protocollo n. 0030244 del 03/02/2023;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

28.11.2020 L'utente si è recata presso un punto vendita di Venezia per aderire ad un'offerta mobile WINDTRE ma questo non è stato possibile perché risultava un blocco sul codice fiscale personale che, a detta del venditore che lo aveva segnalato al 159, era dovuto a fatture insolute per circa 150€ dell'anno 2018 intestate ad una società con XXXXXXXXXXXX di cui l'utente era legale rappresentante. Poiché le fatture erano state tutte pagate, l'utente ha richiamato in autonomia il 159 chiedendo un ulteriore controllo e questa volta il 159 ha confermato che sia sulla Partita Iva XXXXXXXXXXXX che sul Codice fiscale personale non risultavano partite aperte. 01.12.2020 L'utente ha inviato una PEC di reclamo a WINDTRE per spiegare quanto accaduto e per chiedere delucidazioni in merito alla mancata possibilità di stipulare contratti con loro. 02.12.2020 WINDTRE ha inviato conferma di apertura del ticket identificato con codice n. 1300456174. 02.12.2020 In seguito ad un'altra segnalazione telefonica, all'utente è stato comunicato che il debito che causava il blocco era attribuito ad un'altra azienda con Partita Iva XXXXXXXXXXXX della quale XXXXXXXXXXXX è socia accomandante, per cui per legge in caso di debiti della società, si corrisponde solo per la quota capitale nella società. Nel suo caso è 1%, quindi essendo il debito verso WIND di 150

€, la quota parte di sua competenza è 1,50€. Data la cifra irrisoria, l'utente ha inviato un'altra PEC al gestore sollecitando lo sblocco del proprio codice fiscale e la conseguente eliminazione del suo nome dalla Black List al fine di permettergli di aderire a contratti WINDTRE. 04.12.2020 WINDTRE ha inviato una PEC all'utente per confermare, in riferimento alla segnalazione n. 1300456174, che non sono presenti fatture insolute per il suo codice fiscale/Partita Iva, alla quale XXXXXXXXXXXX ha risposto il 05.12.2020 chiedendo i motivi per i quali non le viene permesso di entrare in WINDTRE. 07.12.2020 Il gestore ha inviato conferma di apertura del ticket identificato con codice n. 1301575899. 10.12.2020 Il gestore ha inviato conferma di accoglimento della richiesta di cui alla PEC del 05.12.2020. 28.01.2021 L'utente ha inviato a WINDTRE una PEC di reclamo perché la sua anagrafica risulta ancora bloccata per una situazione amministrativa aperta della quale nessuno fornisce chiarimenti. 29.01.2021 WINDTRE ha inviato conferma di apertura del ticket identificato con codice n. 1313840989. 24.03.2022 Tramite il sito internet di WINDTRE, l'utente ha richiesto di aderire all'offerta SUPER OFFICE ONE su rete fissa per l'attivazione di una linea telefonica nuova e una linea internet FTTC VULA 200 con VOUCHER CONNETTIVITA' nella sede di Via XXXXXXXXXXXX con un canone complessivo mensile di 8,49€ (22,99€ canone lordo – 7,00€ sconto convergenza – 12,50€ Voucher connettività + 5,00€ rata acquisto modem), oltre ad 5,00€ di contributo attivazione. 25.03.2022 L'utente ha ricevuto una PEC di conferma da parte di WINDTRE con allegati copia della Proposta e delle Condizioni di contratto sottoscritte. 09.06.2022 Il contratto sottoscritto il 24.03.2022 non è mai andato a buon fine, pertanto l'utente ha inviato una PEC a WINDTRE per comunicare di non essere più interessata all'attivazione dei servizi WINDTRE e per chiedere di sbloccare il voucher governativo così che avesse potuto farne richiesta tramite altro gestore. 09.07.2022 L'utente ha inviato un'altra PEC per chiedere l'annullamento del contratto sottoscritto a marzo e mai attivato con il conseguente svincolo del Voucher Governativo. 15.07.2022 Altra richiesta di svincolo Voucher. 26.10.2022 Dopo ripetute telefonate al 159 per sollecitare la richiesta di cui sopra, un operatore ha confermato che il contratto sottoscritto dalla XXXXXX XXXXXXXXXXXX a marzo 2022 non può essere attivato perché sussiste un debito di € 150 nei confronti dello stesso operatore da parte di un'altra società identificata con Cod. Cliente XXXXXXXX della quale la sig.ra XXXXXXXXXXXX era socia accomandante all'1%. Di conseguenza l'utente ha inviato l'ennesima PEC di reclamo spiegando che tale società è stata venduta con tutti i suoi debiti, di conseguenza ha chiesto di essere svincolata da ogni onere nei confronti di WINDTRE o, qualora questo non potesse essere fatto, ha chiesto di ricevere un documento che attesti il debito nei loro confronti in modo da poterne verificare la veridicità.

L'utente quindi chiede:

l'annullamento dei contratti WINDTRE sottoscritti dall'istante;

- i. lo svincolo del voucher governativo richiesto sulla Partita Iva XXXXXXXXXX;
- ii. l'azzeramento della posizione debitoria sul cod. cliente XXXXXXXXXX che ha bloccato l'anagrafica dell' sig.ra XXXXXXXXXXXX quale socia accomandataria;
- iii. l'azzeramento della posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione sulla Partita Iva XXXXXXXXXX;
- iv. l'indennizzo di € 300,00= per mancata risposta ai reclami;
- v. l'indennizzo di € 5.880,00= per mancata attivazione del servizio linea fissa, internet, linea mobile (art. 4 e 13 del Regolamento Indennizzi).

2. La posizione dell'operatore

A dicembre 2020 pervenivano reclami relativi ad una presunta mancata attivazione del servizio da parte di WindTre. La convenuta oltre a confermarlo telefonicamente, come indicato dallo stesso istante, provvedeva regolarmente ad inviare mail di risposta (già in atti) in quanto non venivano constatati motivi ostativi ad un'eventuale attivazione di contratto da parte istante. Si evidenzia infatti che nel 2020 la stessa società era intestataria di altro contratto con Wind Tre che pagava regolarmente. D'altra parte non risulta alcun tipo di contratto depositato in atti relativo all'anno 2020 a riprova di tale mancata attivazione. Il 24/03/2022, l'istante sottoscriveva contratto con Wind Tre (già in atti) con richiesta di attivazione una nuova linea telefonica e a tal proposito chiedeva di beneficiare del Voucher governativo con categoria A1. Nelle more dell'attivazione e precisamente il 09/06/2022 perveniva pec con la quale l'istante comunicava di non essere più interessata all'attivazione del servizio e chiedeva lo sblocco del voucher governativo. E' lo stesso istante infatti a depositare anche mail indirizzata ad altro olo, a cui aveva chiesto attivazione di un nuovo contratto già a maggio 2022 e a cui poi sempre in data 09/06/2022 chiedeva di svincolare il voucher per poter attivare la linea con altro operatore. Ad ogni modo, la convenuta, preso atto della volontà di parte istante, manifestata con mail di giugno 2022, nella quale affermava di non essere più interessata al servizio Wind Tre, provvedeva a non dar seguito allo stesso. A luglio 2022 l'istante continuava a confermare ripetutamente di non essere interessata all'attivazione del servizio e chiedeva lo sblocco del voucher governativo. Si ribadisce che, a seguito di manifestazione di volontà dell'istante di non essere più interessata all'attivazione del servizio, Wind Tre non dava seguito allo stesso e pertanto anche il voucher governativo non era più vincolato così come risulta dal relativo portale dedicato. Il voucher pertanto, se non già utilizzato con altro operatore, potrebbe essere a tutt'oggi utilizzato come da indicazioni sul sito ministeriale <https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivitaimpres#:~:text=%20beneficiari%20possono%20richiedere%20il,internet%20in%20banda%20ultra%20larga>.

L'istante sostiene di aver chiesto attivazione a Wind Tre già nel 2020 e che tale attivazione non sia avvenuta non si comprende bene per quale motivo visto che, come da egli stesso depositato e riportato nelle schermate sopra esposte, Wind Tre confermava che non erano presenti insoluti. Si evidenzia che di tale contratto del 2020 non vi è traccia. Al riguardo, si richiama il costante orientamento di codesta Autorità, in virtù del quale l'istante deve adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta, allegando la relativa documentazione. In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione ed il creditore istante allegghi tale inesattezza, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili ex art 1218 cod civ., ovvero da cause specifiche di esclusione di responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla carta servizi. Orbene, si richiamano i principi fondamentali del processo civile, in particolare della difesa e del contraddittorio, disciplinati dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. che prevedono che il giudice debba decidere iuxta alligata et probata, e quindi, porre a base della decisione unicamente le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti, e che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che non risultano essere stati rispettati da controparte. Con riferimento all'attivazione del servizio relativo al contratto stipulato il 24 marzo 2022, è opportuno ricordare che l'art 8 della Carta Servizi WINDTRE rubricato "Attivazione del servizio" prevede che "...WINDTRE e WINDTRE BUSINESS, per il servizio di telefonia fissa, si impegnano a valutare la richiesta di attivazione da parte dei Clienti entro il termine di 90 giorni decorrente dal momento della ricezione della Proposta; qualora il Servizio non sia attivato entro tale termine, la Proposta dovrà essere considerata non accettata...". Inoltre le condizioni di contratto, all'art. 2 Conclusione del

contratto e modalità di erogazione dei servizi dispongono quanto segue: "2.1 Il Cliente richiede a WINDTRE i Servizi mediante la compilazione dell'allegato modulo datato e sottoscritto, che varrà come Proposta. La Proposta si considera irrevocabile secondo l'art. 1329 cod. civ., per il periodo di 90 (novanta) giorni dal momento della ricezione della stessa da parte di WINDTRE. WINDTRE si riserva il diritto di rifiutare la Proposta e pertanto di non concludere il Contratto e di non dare seguito all'attivazione ed erogazione dei Servizi in presenza delle circostanze di seguito indicate: • se il Cliente risulta essere stato inadempiente ad ogni titolo nei confronti di WINDTRE. Nel caso in cui il Cliente sia inadempiente con riguardo ad altro contratto con WINDTRE, l'accettazione della Proposta è subordinata al previo adempimento dello stesso • se il Cliente risulta iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive; • se il Cliente presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di Titolare d'impresa o Legale Rappresentante di società; • se il Cliente non fornisce le garanzie indicate al successivo articolo 16.3; • per motivi tecnici o amministrativi che rendono impossibile l'attivazione dei Servizi;

• se il Cliente non documenta la propria identità o non rende disponibili gli altri dati necessari per l'attivazione e la fornitura del Servizio, per le linee già attive, qualora il Cliente non risulti titolare del contratto con l'operatore d'accesso per la linea oggetto della presente. Proposta fatto salvo l'eventuale successivo subentro". All'art 2.2 viene indicato inoltre: "In assenza di accettazione espressa, la Proposta, ai sensi dell'art. 1327 Codice Civile si intende accettata al momento dell'attivazione, in accesso diretto o indiretto alla rete WINDTRE sia in zone coperte dalla rete WINDTRE che fuori copertura, anche di solo una delle due componenti del Servizio (Servizio Voce o Servizio Internet). In particolare, l'attivazione dei Servizi decorre dalla data di notifica della stessa mediante SMS (Short Message Service) o messaggio di posta elettronica o dalla data di consegna dei Prodotti di cui all'articolo 6, che equivalgono all'avviso di esecuzione secondo l'art. 1327 comma 2, cod.civ. Resta espressamente inteso che, in ogni caso, qualora il Servizio non sia attivato entro 90 giorni dal momento della ricezione della Proposta, la Proposta dovrà essere considerata non accettata. Nel caso di Contratto già concluso, qualora siano trascorsi 90 giorni senza che il Servizio sia stato attivato per motivi tecnici o amministrativi, il Contratto si risolverà automaticamente, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di WINDTRE nei confronti del Cliente..." Il cliente nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati. Nel caso di specie l'attivazione del servizio non avveniva a seguito di una chiara volontà espressa ripetutamente dall'istante (così come da schermate sopra riportate) già entro i 90 giorni, previsti dalle Condizioni contrattuali, per l'attivazione! Oltre al fatto che sempre secondo Condizioni contrattuali Resta espressamente inteso che, in ogni caso, qualora il Servizio non sia attivato entro 90 giorni dal momento della ricezione della Proposta, la Proposta dovrà essere considerata non accettata. Si ribadisce altresì che anche il voucher governativo, a seguito della mancata attivazione del servizio così come richiesto dall'istante, rientrava nella disponibilità dello stesso (vedi schermate sopra riportate). Si riporta al riguardo quanto presente sul sito ministeriale <https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/faq/> L'istante quindi lamenta una mancata attivazione di un servizio che egli stesso ha chiesto ripetutamente di non attivare! Sic! Nessuna violazione può attribuirsi altresì a Wind Tre relativamente a singole disposizioni di cui alla Delibera 179/03/CONS (cfr artt. 8 comma 4). A tal riguardo, la delibera citata ha espressamente stabilito l'obbligo per gli organismi di telecomunicazioni di fornire un servizio di assistenza accessibile anche telefonicamente oltre che per posta e via telematica ai quali il cliente ha l'onere di inoltrare i reclami riguardanti la propria utenza telefonica. Nel caso di specie l'istante reclamava il voucher governativo visto che non voleva più l'attivazione del servizio e la convenuta accoglieva le sue richieste provvedendo a non attivare il servizio e a sbloccare il voucher (Delibera 179/03/CONS In caso di accoglimento del reclamo, l'organismo di telecomunicazioni indica i provvedimenti o le misure soddisfatti per rimuovere le irregolarità riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati). Ad ogni modo giova ricordare il secondo comma dell'art. 12 del Regolamento indennizzi Delibera 347/18/CONS "L'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero di utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purchè riconducibili al medesimo disservizio". Visto quanto ut supra indicato, si richiede il rigetto della domanda attorea, posto che alcuna responsabilità né tantomeno alcun inadempimento potrà rinvenirsi in capo alla convenuta e nel merito rigettare le richieste dell'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che le richieste dell'istante possano essere parzialmente accolte.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si evidenzia che la stessa non può formare oggetto della presente pronuncia in quanto la risoluzione contrattuale è un'attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (c.fra Delibera Agcom n. 169/19/CIR) e che, in quanto tale, esula dalla cognizione di questa Autorità.

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) la stessa risulta già assolta come documentalmente dimostrato da Windtre che ha prodotto lo screen-shot del portale ministeriale dedicato, e come tale non certo di parte, da cui si evince che il voucher governativo risulta svincolato.

Per quanto riguarda la richiesta sub iii) e sub iv) che possono essere trattate congiuntamente si ritiene che le stesse possano considerarsi assorbite e quindi superate dal fatto che, da un lato, Windtre con la nota del 04.12.2020, in risposta alla pec dell'utente del 01.12.2020, dichiara espressamente non essere presenti fatture insolute e dall'altro che lo stesso operatore nella propria memoria difensiva non cita in alcun modo la presenza di eventuali insoluti, circostanza peraltro confermata dallo stesso gestore nel corso dell'udienza di discussione dell'08.05.2023.

Per quanto riguarda la richiesta sub v) si precisa quanto segue: al reclamo del 01.12.2020 Windtre ha fornito tempestivo riscontro con la nota del 04.12.2020, mentre al successivo reclamo del 05.12.2020 il gestore non ha dato risposta di tal ch  si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 12, comma 1 del Regolamento indennizzi che viene, pertanto, determinato nella usa quantificazione massima pari a € 300,00=.

Giova altres  evidenziare che le pec allegate in atti dal ricorrente (inviate al gestore dal giugno 2022 all'ottobre 2022) non possono considerarsi reclami, ma semplici richieste di sblocco del voucher governativo e quindi, in quanto tali, non indennizzabili.

Per quanto riguarda la richiesta sub vi) si precisa quanto segue: l'utente con pec del 01.12.2020 chiede al gestore chiarimenti circa un presunto impedimento di natura contabile (fatture insolute), che impedirebbe l'attivazione della linea mobile, alla quale Windtre risponde in data 04.12.2020 dichiarando non esserci fatture insolute, aggiungendo, in maniera del tutto contraddittoria, che (testuale) "pertanto non   possibile accogliere la tua richiesta".

La richiesta di chiarimenti in merito alla mancata attivazione viene reiterata sia in data 05.12.2020 che in data 28.01.2021, in relazione a quest'ultima, Windtre risponde, a detta del ricorrente e senza che tale affermazione sia stata peraltro formalmente contestata dal gestore, in data 29.01.2021 dichiarando l'apertura del ticket n. 1313840989, alla quale per  non sono seguite altre ed ulteriori segnalazioni da parte dell'utente sulla questione.

Giova in proposito evidenziare che   principio quantomai consolidato quello in virt  del quale gli operatori telefonici devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, con la conseguenza che qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento l'operatore, per escludere la propria responsabilit , deve dimostrare che le circostanze oggetto di doglianza sono dovute a circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero a problematiche tecniche non causate da colpa del medesimo, fornendo altres  la prova di avere informato l'utente delle difficolt  incontrate nell'adempimento dell'obbligazione (ex multis Corecom Umbria, delibera 25/14, Corecom Piemonte, determinazione 9/18, Co.re.com. Toscana, determinazione n. 23/20). Nel caso de quo Windtre non ha adempiuto ai predetti incumbenti, dichiarando al contrario, come detto, non sussistere alcun impedimento all'attivazione della linea, di tal che si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento indennizzi, calcolato dal 01.12.2020 (data della prima segnalazione dell'utente) al 29.01.2021 data dell'ultima comunicazione riguardante il disservizio in questione, per un periodo pari quindi a 59 giorni che moltiplicati per il coefficiente giornaliero di € 7,50= a sua volta moltiplicato per 2 (in quanto trattasi di utenza affari), determina un indennizzo di € 885,00= (€ 7.50 x 2 x 59). In relazione, invece, alla mancata attivazione della linea (fissa + internet) il cui contratto, come si evince dalla documentazione in atti,   stato sottoscritto dall'utente in data 25.03.2022, il combinato disposto tra quanto espressamente previsto dalle Condizioni generali di Contratto - le quali prevedono che Windtre disponga di 90 (novanta) giorni per attivare il servizio - ed il fatto che l'utente, gi  in data 09.06.2022 (quindi

non ancora scaduti i 90 giorni) chiedeva di non attivare il servizio, esclude qualsivoglia possibilità di riconoscere l'indennizzo richiesto per la mancata attivazione del servizio fisso + internet.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti di Windtre s.p.a. Windtre è tenuta: a corrispondere, entro sessanta giorni dalla data odierna, l'importo di € 300,00= (trecento/00) a titolo di indennizzo per mancato riscontro al reclamo; a corrispondere, entro sessanta giorni dalla data odierna, l'importo di € 885,00= (ottocentottantacinque/00) a titolo di indennizzo per mancata attivazione della linea mobile.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
5. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto^(*) Dott. Maurizio Santone

Il Presidente
Fto^(*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante
Fto^(*) Arianna Barocco